



Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

LORO SEDI

All'INPS

Direzione centrale entrate e recupero crediti

All'INAIL

Direzione centrale rapporto assicurativo

Al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro

e p.c.

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: collaboratori familiari nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio – lettera circolare n. 10478 del 10 giugno 2013 – ulteriori indicazioni operative al personale ispettivo.

Si formulano le seguenti precisazioni, condivise con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché con INPS e INAIL, in materia di collaborazioni rese dai familiari nell'impresa artigiana, agricola o commerciale ai fini dell'assoggettamento al relativo regime previdenziale, al fine di uniformare l'attività di vigilanza di tutto il personale ispettivo.

Va premesso che le indicazioni in questione originano dalle riscontrate difformità nella valutazione degli indici di abitualità e prevalenza dell'attività lavorativa resa dai collaboratori/coadiuvanti familiari, in particolare in relazione alle attività commerciali.

Alla luce delle predette discordanze è stato necessario definire delle linee guida dell'attività di vigilanza concernenti il **mero piano della metodologia operativa**, mediante l'individuazione di parametri orientativi e casistiche utili al riscontro della natura occasionale delle collaborazioni familiari.

Va premesso che, l'esame delle attività prestate dai collaboratori/coadiuvanti familiari **non può prescindere da una valutazione caso per caso delle singole fattispecie.**

In alcune ipotesi – quali ad esempio quella del familiare pensionato che non assicuri una presenza continuativa oppure del familiare che abbia già un impiego full time – è possibile ricondurre verosimilmente tali prestazioni ad esigenze solidaristiche temporalmente circoscritte e, conseguentemente, optare per un giudizio di occasionalità delle stesse con esclusione dell'obbligo di iscrizione alla relativa gestione previdenziale.

In altre ipotesi si è ritenuto di fornire al personale ispettivo un **mero indice** di valutazione di occasionalità della prestazione che, **laddove utilizzabile in ragione degli elementi acquisiti**, è analogo – ove ricorrano i medesimi presupposti – ai criteri adottati dal legislatore per il settore dell'artigianato (90 giorni nell'anno) e si basa sull'orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi per il settore del commercio in ordine ai requisiti di abitudine e prevalenza della prestazione di cui all'art. 2 della L. n. 613/1966.

Tale indice può risultare utile anche in relazione al settore turistico tenendo presente che, laddove si tratti di prestazione resa nell'ambito di **attività stagionali**, lo stesso indice (90 giorni nell'anno) andrà evidentemente riparametrato in funzione della durata effettiva dell'attività stagionale (ad es. per una durata stagionale di tre mesi, $90:365 \times 90 = 22$ giorni).

Si ribadisce, ad ogni buon conto, che il citato criterio di valutazione **non è peraltro destinato ad operare in termini assoluti** e che, qualora si prescinda dallo stesso, **i verbali ispettivi dovranno essere puntualmente motivati** in ordine alla ricostruzione del rapporto in termini di prestazione lavorativa abituale/prevalente.

Da ultimo si ritiene utile precisare che le indicazioni sopra fornite **sono riferite agli obblighi di carattere previdenziale nei confronti dell'INPS**. Per quanto riguarda la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL dei collaboratori familiari nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio – trattandosi di obbligo assicurativo notoriamente più stringente – restano valide le precisazioni contenute nella lettera circolare n. 14184/2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

IL CAPO DELL'ISPettorATO

Paolo Pennesi